



COMUNE DI SANTA GIUSTA
PROVINCIA DI ORISTANO

Decreto n. 1 del 05.06.2015

IL SINDACO

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Santa Giusta, svoltesi il 31.05.2015, che hanno proclamato eletti:

- alla carica di Sindaco il sottoscritto Figus Antonello;
- alla carica di Consigliere Comunale i signori:
 - a) per la lista n. 2 "Santa Giusta Viva"
 - 1) Garau Matteo
 - 2) Manca Sandro
 - 3) Erbi Pietro Paolo
 - 4) Caria Maria Gabriella
 - 5) Casula Valentina
 - 6) Cadoni Raimondo
 - 7) Muroli Roberto
 - 8) Medda Antonio
 - b) per la lista n. 1 "Il nostro futuro"
 - 1) Pinna Angelo
 - 2) Casu Andrea
 - 3) Salaris Federico
 - c) per la lista n. 3 "Uniti per Santa Giusta"
 - 1) Garau Jens

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'art. 46, comma 2, che dispone: "2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione";
- l'art. 47, comma 1 e 2, che dispongono: "1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi";
- l'art. 48, che dispone: "1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali

del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

- l'art. 64, che dispone: "1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia."

Visto l'art. 2, comma 185, della L. 23.12.2009, n. 191, che dispone: "185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia."

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, che dispongono: "1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1, sono considerati gli abitanti risultanti dall'ultimo dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione dei comizi elettorali."

Considerato che:

- il Consiglio Comunale di Santa Giusta, Comune che aveva al 31.12.2014 una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è composto da n. 12 Consiglieri;
- il numero degli Assessori non deve essere superiore a 4 in quanto, sommando il numero dei Consiglieri al Sindaco si ottiene il numero di 13 che, diviso 4, dà il risultato decimale di 3,25, che deve essere arrotondato aritmeticamente per eccesso a 4, pur essendo la parte decimale inferiore a 0,50;
- i Consiglieri eletti, da nominare con il presente decreto, hanno dichiarato già all'atto della presentazione delle liste di appartenenza di non trovarsi in alcuna delle situazioni:
 - di incandidabilità previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;
 - di inconfiribilità e incompatibilità, previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39.

Ciò premesso e considerato il sottoscritto,



nomina componenti della Giunta Comunale di Santa Giusta i Consiglieri Comunali signori:

- Matteo Garau, nato a Oristano l'01.04.1985, con delega: lavori pubblici, ambiente, sport
- Sandro Manca, nato a Santa Giusta il 27.01.1962, con delega: attività produttive (agricoltura, pesca, artigianato, commercio, industria);
- Pietro Paolo Erbi, nato ad Assoìo il 30.10.1964, con delega: servizi sociali, bilancio;
- Caria Maria Gabriella, nato a Oristano il 24.03.1966, con delega: cultura, turismo, pubblica istruzione.

nomina Vice Sindaco del Comune di Santa Giusta l'Assessore Comunale Pietro Paolo Erbi.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e viene da me consegnato in copia agli interessati; copia sarà consegnata al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente e all'albo pretorio del sito internet istituzionale.

Santa Giusta, 05.06.2015



Il Sindaco

Antonello Figus